

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Penale

Composta dagli ill.mi signori:

Dott. Vincenzo Papillo Presidente

Dott. Elisabetta Vidali Consigliere Rel.

Dott. Maurizio De Matteis Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

ABBONDANZA Christian nato in Genova il 21/12/1974,
residente in Via Monfenera, 14 uni Genova
domicilio eletto in GENOVA presso AVV. DI RELLA

LIBERO – CONTUMACE

Difeso dall'Aw. RICCARDO DI RELLA del foro di GENOVA di fiducia

PRESENTE

Sentenza N. 2682

30/08/15
Data 13/11/2013

N. 000914 2015
R.G. C.A.

RGTRIB
001171/2012

/
RGNR
.007161/2011

Annotazioni

Avviso – art. 151 C.P.P.

il _____

Il Cancelliere

Redatt _____ sched _____

il _____

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

il _____

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
Procura Generale _____

Questora _____

Comune _____

il _____

Il Cancelliere

CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IL 03/04/2012:

FERA Cesare nato a MILANO il 07/11/1966
residente in PIAZZA CAVOUR, 7 MILANO
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. M. Agosti in Milano

NON PRESENTE

Difeso dall'Avv. MARCO AGOSTI del foro di Genova di fiducia

PRESENTE

IMPUTATO

In concorso con Castiglion Simonetta e D'Agostino Enrico, coimputati assolti in primo grado:
del reato di cui agli artt. 110 e 595 co. 1-2-3 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di presidente (Abbondanza), vicepresidente (Castiglion) e segretario (D'Agostino) dell'associazione "Casa della Legalità", attraverso alcuni articoli non firmati – "Quando a Mafiopoli scoprono l'eolico" del 30/05/2009, "Eolico, gli amici e sponsor mafiosi della Fera srl condannati" del 09/03/2010 e " Dalla verde Liguria un contributo per l'onda nera della piattaforma BP" del 05/05/2010 – diffusi sul sito internet www.casadellalegalità.org e che accostavano esplicitamente l'attività della società Fera srl e del suo presidente a vicende giudiziarie di tipo mafioso lasciando anche intendere l'esistenza di rapporti e "sponsorizzazioni" della Fera srl da parte di ambienti mafiosi, offendevano la reputazione di Fera srl e del suo presidente Cesare Fera; con le aggravanti del consistere l'offesa nell'attribuzione di fatti determinati e dell'essere l'offesa recata con un mezzo di pubblicità (rete internet).
In Genova, il 30/05/2009, il 09/03/2010, ed il 05/05/2010 – querela del 28/02/2011

APPELLANTI PARTE CIVILE E IMPUTATO

avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. R.G. 1171/2012 che, in data 13/11/2013, così disponeva:
" Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

ABBONDANZA CHRISTIAN responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e concesse le attenuanti generiche ex art.62 bis c.p. ritenute prevalenti all'aggravante contestate lo condanna alla pena di 1.200,00 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato alla parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile dinanzi al

quale sono rimesse le parti; condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese sostenute per l'azione civile da liquidarsi in euro 2.000,00 per spese ed onorari oltre ad accessori di legge.

Visti gli artt. 186 c.p. e 543 c.p.p. ordina la pubblicazione della presente sentenza per estratto e per una sola volta sul quotidiano il Secolo XIX e sul Corriere della Sera ed inoltre sul sito internet www.casadellalegalità.org

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza."

Sulla relazione del dr. Vidali

MOTIVI della DECISIONE

Con sentenza del 13-11-2013 il tribunale di Genova condannava Abbondanza Christian per il reato di cui in rubrica e concesse le attenuanti generiche prevalenti lo condannava alla pena di euro 1.200,00 di multa ; lo condannava altresì al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle sue spese processuali, oltre alla pubblicazione della sentenza sui quotidiani. Assolveva dalla medesima imputazione Castiglioni Simonetta, imputata in qualità di segretaria dell'associazione e D'agostino Enrico, quale vicepresidente, per non aver commesso il fatto.

Quanto al merito, va richiamato integralmente, per ragioni di economia espositiva in relazione alla ricostruzione e la valutazione dei fatti rilevanti, il contenuto della sentenza impugnata.

Deve rammentarsi sinteticamente, quanto ai fatti, che sul sito casadellalibertà.org era stato pubblicato il 30 maggio 2009 un primo articolo gravemente diffamatorio della FERA srl, intitolato " quando i mafiosi scoprono l'eolico", di cui si era dichiarato esclusivo autore l'imputato, e che la qualificava come operatrice nel settore eolico, sponsorizzata da cosa Nostra, riportando in modo distorto ed allusivo, "senza rispetto della continenza, notizie afferenti l'azienda.

Ne erano seguiti altri due, uno del 9 marzo 2010 dal titolo "Eolico, gli amici e sponsor della Fera srl condannati" ed un altro del 5 maggio 2010 intitolato " dalla verde Liguria un contributo per l'onda nera della piattaforma BP".

Riteneva il primo giudice che nessuna adeguata verifica avesse effettuato l'imputato con tale pubblicazione, e che anzi avesse omesso di dar conto che dallo stesso articolo di stampa da cui aveva tratto spunto (un articolo di Repubblica da lui compiutamente indicato) emergeva come gli inquirenti non avevano rilevato alcun tipo di coinvolgimento dei dirigenti della FERA nei reati ipotizzati. Parimenti, gli articoli pubblicati avevano omesso di riferire della sentenza conclusiva del procedimento ed intervenuta il 9-3-2010, che aveva accertato l'estraneità dell'azienda e dei suoi dirigenti rispetto agli ambienti mafiosi.

Su questa base riteneva quindi il giudice che fosse dimostrata la penale responsabilità dell' imputato .

Contro la decisione è stato proposto appello dall'ABBONDANZA che ha contestato la sussistenza del fatto, poiché sul sito erano state riferite notizie vere, secondo quello che era al momento lo stato delle indagini ; neppure era stato violato il principio della continenza, in quanto la notizia era stata riferita in termini corretti, riproducendo in modo letterale il contenuto delle intercettazioni.

Avverso la decisione ha proposto appello anche la parte civile, rilevando come fosse stato omesso in sentenza l'ordine di cancellazione dal sito degli articoli in oggetto, di cui si reiterava la richiesta.

Ha richiesto anche, come in primo grado, domanda su cui il giudice non si era pronunciato, la pubblicazione di detta sentenza sul sito stesso. Rileva infatti che gli articoli a contenuto diffamatorio continuano a spiegare effetto dal 30 maggio 2009, dal 9 marzo 2010 e dal 5 maggio 2010, epoca rispettiva della loro pubblicazione, in maniera continuata, e che solo la pubblicazione della sentenza in via provvisoriamente esecutiva potrebbe spiegare una efficacia riparatrice di detta circostanza.

Insiste, inoltre, come richiesto in primo grado, per la liquidazione di una provvisoria per euro 30.000 a titolo di risarcimento dei danni, poiché gli articoli avevano influito negativamente sulla propria possibilità di concludere contratti con enti pubblici.

Gli articoli che formano oggetto della condotta recano le date del 30-5-2009, 9-3-2010, 5-5-2010.

Il primo si diffonde sulla conquista del settore eolico da parte delle organizzazioni mafiose e menziona in quest'ambito la Fera, come una delle "principali e potenti del settore" e coinvolta "nelle operazioni oggetto di attenzione della DDA di Palermo".

Con il secondo si richiama il fatto che uno dei principali indagati dell'inchiesta di Mazara fosse Sucameli Giuseppe, definito come supporter dell'azienda, in collaborazione con tale Tamburello Calogero.

Con l'ultimo, infine, è detto testualmente nel corpo dell'articolo che "la Fera srl è quella sponsorizzata e supportata da cosa nostra, come evidenziato dall'operazione Eolo...".

A fronte di tali insinuanti espressioni va anzitutto tenuto conto del fatto che nessuno degli amministratori della Fera risulta esser mai stato indagato in quel procedimento .

L'indagine si era protratta per un lungo arco di tempo e dalla stessa sentenza del GUP di Palermo, depositata in data 9-3-2010, emessa quindi prima della pubblicazione di uno degli articoli, poteva evincersi la totale estraneità della FERA e dei suoi amministratori alle vicende incriminate .

Abbondanza ha sostenuto nel corso del dibattimento di aver dato atto nei suoi articoli di parti del contenuto dell'ordinanza del GIP di Palermo nei procedimenti RG 799/04, c.d. Operazione Eolo, ove si parlava della Fera come di una società sponsorizzata dalla famiglia Tamburello.

Quanto alla sentenza del GUP di Palermo intervenuta ad esito del procedimento, Abbondanza affermava di aver letto solo l'estratto pubblicato sui giornali e di non averne chiesto copia, perché privo di fondi per farlo.

Ebbene, risulta agli atti, ed in particolare dalla sentenza, che nell'inchiesta siciliana la società non fosse stata per nulla coinvolta, e che solo l'ing. Falesi , manager della società, era stato menzionato in una intercettazione da Sucameli Giuseppe, geometra del comune di Mazara, questo sì, indagato e poi condannato.

Negli articoli oggetto d'incriminazione era stato inoltre confuso il dipendente di FERA Tamburello Calogero, con Tamburello Matteo, che risulta essere il soggetto coinvolto e condannato nell'inchiesta .

Neppure appare di una qualche forza giustificativa l'affermazione dell'Abbondanza secondo cui all'epoca della pubblicazione quelli fossero gli elementi raccolti nel corso delle indagini, poiché quanto riferito era stato anzitutto riportato con termini pesantemente denigratori e dunque lesivi, come si dirà, delle caratteristiche di continenza delle espressioni, necessaria al fine di esercitare il diritto di critica, ed inoltre perché essi erano stati tratti dal contenuto di alcune intercettazioni, così come trascritte in parte negli atti di polizia .

Nessuna verifica , nessun vaglio critico ne era stato fatto, ed anzi dalle stesse produzioni effettuate dalla difesa, da cui si vorrebbe poter trarre la veridicità degli assunti, neppure è possibile arguire quale ne fosse la fonte (sono solo riprodotte le pagine da 219 a 496, non si capisce di quale atto, rimasto anonimo).

Si rileva poi, quanto al requisito della continenza, che nei titoli e nella formulazione della pubblicazione si palesano espresse insinuazioni, così come non possono essere ignorati accostamenti arbitrari e capaci di suggestione. Anche i toni usati sono enfatici e scandalizzati, pure in relazione a circostanze di per sé neutre.

In ogni caso non può ignorarsi che incombe sul giornalista l'obbligo di approfondire i fatti e controllare le fonti, di verificare e aggiornare i suoi dati.

Ciò non risulta essere stato fatto, posto che già il primo articolo definiva la Fera come "coinvolta nell'indagine della DDA di Palermo".

Il secondo titolo "Gli amici e sponzor mafiosi della FERA condannati" contiene accostamenti con soggetti risultati del tutto estranei all'azienda.

Il terzo, poi, intervenuto ben dopo la sentenza, definiva ancora la FERA come supportata da cosa Nostra.

Sia i contenuti che le modalità espressive integrano dunque il reato contestato, secondo il costante ed anche il più recente insegnamento della S.C. per cui "Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato" Cass. n. 18170/2015.

Per tali motivi va rigettato il gravame dell'ABBONDANZA.

Quanto all'appello della parte civile, esso va senz'altro accolto quanto alle pronunce accessorie richieste, necessarie ed efficaci per neutralizzare in qualche modo gli effetti denigratori del comportamento incriminato.

Non è invece possibile farsi luogo al risarcimento del danno, in assenza di qualsiasi prova o allegazione circa una perdita di chances da parte dell'azienda connessa alla vicenda da un diretto nesso causale.

Alla conferma della condanna consegue anche quella alla rifusione delle spese di difesa parte civile di questo grado, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 592 - 605 c.p.p.;


in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Genova in data 13-11-2013, appellata da ABBONDANZA Christian e dalla parte civile, ordina la cancellazione dal sito casadellalegalità.org degli articoli oggetto di imputazione e la pubblicazione dell'estratto della sentenza citata sul "Corriere della Sera" e sul "Secolo XIX". Conferma nel resto condannando Abbondanza alla rifusione delle spese del grado di assistenza della parte civile che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Genova, 30-9-2015

il consigliere est.
Elisabetta Vidali



il presidente
Vincenzo Papillo



DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16/10/15
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Roberta PESCE